

CASSAZIONE/ Sentenza sugli indizi di inesistenza delle operazioni

Fatture false, prove forti

L'accusa deve addurre elementi convincenti

DI VALERIO STROPPA

In un processo penale per utilizzo di fatture false l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni grava sempre sull'accusa. Gli indizi, ancorché gravi, precisi e concordanti come richiesto dalla legge, devono «corrispondere a dati di fatto certi», essere «non equivoci» e devono «convergere verso l'identico risultato», con la conseguenza che in mancanza anche solo di uno di questi elementi «non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale». Questo il verdetto espresso dalla terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 9448/16 di ieri, che ha annullato una sentenza della Corte d'appello di Potenza.

Il caso vedeva coinvolti due soggetti, legali rappresentanti di altrettante imprese, finiti sotto processo per reati tributari: uno per avere emesso fatture ritenute dal pm fasulle (in quanto riferite a operazioni inesistenti) e l'altro per avere esposto tali costi in dichiarazio-

Gli attestatori non sono pubblici ufficiali

Il professionista attestatore del piano di concordato preventivo non è un pubblico ufficiale. Sebbene l'esperto indipendente svolga funzioni in parte assimilabili a quelle di un ausiliare del tribunale, il suo operato è volto «alla formazione non solo del convincimento del giudice, ma anche a quello dei creditori, escludendone un'esclusiva strumentalità all'esercizio dell'attività giudiziaria». Ad affermarlo è la 5ª penale della Cassazione, nella sentenza n. 9542/16, depositata ieri. La vicenda vedeva coinvolto un professionista, accusato di avere in più occasioni indotto in errore e danneggiato i creditori della procedura concorsuale, concorrendo nell'attestazione di false informazioni e nell'omissione di informazioni rilevanti nella relazione ai fini dell'ammissione al concordato.



Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti

to. Tra i capi d'accusa anche il falso ideologico e la corruzione in atti giudiziari, sulla base di una qualità di «pubblico ufficiale» del professionista incaricato della relazione prevista dall'articolo 161 l.fall.

Una tesi però respinta dalla suprema corte, secondo la quale tale status è affidato dalla legge ad altre figure quali il curatore (art. 30 l.fall.) o il commissario giudiziale (art. 165). Il professionista che nella relazione riporta informazioni non vere o omette dati rilevanti, quindi, risponde solo del reato di falso in attestazione espressamente previsto dall'articolo 236-bis l.fall., «chiaramente indicativo dell'intento legislativo di garantire tutela penale a interessi la cui offesa non è stata ritenuta riconducibile ad altre ipotesi criminose».

Valerio Stroppa

ne dei redditi, portando quindi gli oneri in deduzione dal reddito imponibile.

Secondo il collegio di legittimità, però, l'impianto accusatorio (assenza di un contratto scritto per le annualità successive alla prima, mancanza di

una contabilità mensile delle prestazioni e nessun elemento valido fornito in contraddittorio dagli indagati) si rivela debole, in quanto «la circostanza che i prevenuti non abbiano essi spiegati il contenuto delle attività commerciali sottese alle fatture

ipoteticamente inesistenti (...) porterebbe a un'inammissibile inversione dell'onere della prova». E invece la pubblica accusa a dovere «addurre gli elementi, convincenti, idonei a dimostrarne la fittizietà».

© Riproduzione riservata

AGENZIA DELLE DOGANE

Sgravi autotrasporti

Non basta installare filtri antiparticolato

L'installazione dei sistemi antiparticolato (Fap) su veicoli Euro 2 o inferiore, non concede il credito d'imposta. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle dogane alla Cna-Fita e altre associazioni con nota del 7 marzo 2016. Come è noto, spiega la Cna Fita, tra le misure in materia di autotrasporto, la legge di stabilità 2016 ha ristretto l'ambito di applicazione del credito d'imposta per il recupero dell'accisa, previsto a favore degli esercenti il trasporto merci e di determinate imprese che svolgono trasporto persone, escludendone a decorrere dal 1° gennaio 2016 il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. A tal proposito la Cna-Fita, tra le altre associazioni, aveva chiesto all'Agenzia delle dogane se l'installazione di peculiari sistemi di riduzione del particolato, su veicoli Euro 2 o inferiori, potesse portare ad equiparare i veicoli stessi a categoria Euro 3 o superiore, e quindi all'inclusione nel beneficio fiscale previsto commisurato ai consumi di gasolio. L'Agenzia, dopo aver interpellato il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha chiarito che «l'installazione su veicoli di categoria Euro 2 o Euro 1 di sistemi per la riduzione del particolato non comporta, di per sé, l'equiparazione di tali mezzi a quelli di cui alle categorie Euro 3 o superiore». In particolare, secondo il ministero dei trasporti, tali sistemi oltre a portare una riduzione di emissioni nocive, per far ottenere al veicolo una classificazione europea superiore, dovrebbero soddisfare altri requisiti richiesti quali, per esempio, i sistemi di sicurezza. Conseguentemente non sussistono nei casi in esame i presupposti legittimanti il riconoscimento del credito d'imposta previsto per il recupero dell'accisa.

BREVİ

La Guardia di finanza sbarca su Twitter. Il nuovo profilo è identificato con l'account @gdf. L'associato hashtag #guardiadifinanza. Integrandosi con gli altri strumenti informativi come il sito internet www.gdf.gov.it e il portale www.salastampagdf.it, il profilo twitter delle Fiamme gialle consentirà di visionare tutti i tweet riguardanti i principali risultati di servizio, i bandi di concorso, le principali cerimonie, i concerti della banda del corpo, i successi sportivi degli atleti delle Fiamme gialle, le attività di soccorso del Sagf e le iniziative del Museo storico della Guardia di finanza.

La devoluzione ai giudici di pace dell'intero contenzioso condominiale, è inaccettabile. Lo afferma una nota del Centro studi Confedilizia, sottolineando che tale spostamento di competenza è previsto in un disegno di legge del governo attualmente all'esame del parlamento. «Il problema è stato approfonditamente esaminato anni fa e la conclusione fu quella di ripartire la competenza», si afferma nella nota Confedilizia, «fra tribunale e giudici di pace. Oggi», sostiene Confedilizia, «non v'è motivo di discostarsi da quella ripartizione, che ha dato buoni frutti. L'obiettivo dello «smaltimento» dell'arretrato, non può essere invocato in questo caso, senza fare opera affrettata e che smentisce il parlamento di pochi anni fa nonché quanto lo stesso disse inequivocabilmente».

Assindatecolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico (componente Fidaldo, aderente Confedilizia), partecipa oggi alle ore 13.00 presso la sala stampa della ca-

mera dei deputati, ingresso via della Missione 4, alla conferenza stampa di presentazione della proposta di legge sulla deducibilità delle spese per gli addetti all'assistenza personale della deputata Pd, Patrizia Maestri. La proposta di legge intende rafforzare gli strumenti fiscali a favore delle famiglie che decidono di avvalersi dell'aiuto professionale di una badante o di una colf.

«Se pensiamo alla ormai nota compliance fiscale, dobbiamo prendere atto che la realtà dei fatti smentisce clamorosamente le intenzioni». Lo afferma Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti. «Una prova recente è il nuovo quadro VI della dichiarazione Iva 2016», continua. «Il quadro prescrive di indicare, relativamente alle dichiarazioni d'intento ricevute da parte dei fornitori di soggetti esportatori abituali, dei dati, quali partita Iva e numero trasmissione di protocollo della dichiarazione d'intento trasmessa, che sono già in possesso dell'amministrazione finanziaria. Ora, tenuto conto che il decreto semplificazioni del 2014 per l'anno 2015 ha esonerato il fornitore di soggetti esportatori abituali dall'invio dei dati, reintrodurre con il nuovo quadro della dichiarazione Iva l'adempimento per lo stesso anno di riferimento non è solo prova di un agire evidentemente contraddittorio, ma dimostra anche una volontà ben precisa: moltiplicare adempimenti superflui per i quali la probabilità di incorrere in errori formali, da parte del contribuente, è considerevole, con l'obiettivo ultimo di applicare sanzioni», conclude Cuchel.

CTR BARI

Riscossione sospesa se c'è danno

DI CLAUDIA MARINOZZI

Riscossione sospesa per l'avviso di accertamento in relazione al quale pendente ricorso per Cassazione qualora da essa potrebbe derivare un danno grave e irreparabile al contribuente (cosiddetto periculum in mora). Questo quanto affermato dall'ord. n. 217/2016 della Ctr Bari, sez. Lecce in attuazione del nuovo art. 62-bis del dlgs 546/1992. Tale disposizione, introdotta dal dl 156/2015 prevede la facoltà per il contribuente che abbia proposto ricorso per Cassazione di chiedere ai giudici che hanno pronunciato la sentenza impugnata di sospendere l'esecutività «allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile». Allo stesso fine è garantita anche la possibilità di chiedere la sospensione dell'atto. La norma, in particolare, subordina la sospensione all'esistenza del periculum che potrebbe derivare nei confronti del contribuente dall'esecutività dell'atto o della sentenza senza alcuna possibilità per i giudici di valutare la fondatezza della difesa da esso proposta (cosiddetto fumus boni iuris). Tale elemento infatti è «già stato valutato dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede la sospensione impugnata innanzi alla Suprema Corte» (circ. 38/2015). L'esclusione del fumus dagli elementi che devono essere valutati dalla Commissione per la concessione della sospensione, in tale fase di giudizio, ha una portata innovativa. In passato infatti la Cassazione, nell'ammettere la possibilità di sospensione cautelare della sentenza tributaria d'appello, aveva affermato che «la specialità della materia tributaria e l'esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte impone una rigorosa valutazione dei requisiti del fumus dell'istanza cautelare e del periculum» (Cass. 2845/2012). Alla luce della nuova norma il contribuente, che propone ricorso per Cassazione, potrà ottenere, nelle more del giudizio di legittimità, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e/o dell'atto qualora da essi possano derivare danni gravi. In tal caso dovrà essere presentata apposita istanza al giudice che ha pronunciato la sentenza, da notificare anche alla controparte.